



Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano

Tribunale Ordinario di Cosenza
Prima Sezione Civile

Il giudice monocratico ha pronunciato la seguente

Sentenza

nella causa iscritta al **n. 1724 R.G.A.C. dell'anno 2023**, promossa

da

Parte_1 in persona del legale rappresentante *pro tempore*,
rappresentata e difesa dagli avv.ti Antonio Testa e Raffaele Brunetti, ed elettivamente
domiciliata presso lo studio del primo, in Cosenza, via Monte Santo n. 25, giusta procura in atti;
opponente

contro

Controparte_1 in persona del Sindaco e legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e
difeso dall'avv. Serena Paolini, presso il cui studio, in Cosenza, viale della Repubblica n. 110, è
altresì elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;

opposto

avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo **n. 468/2023 R.D.I.** (n. 1159/2023
R.G.A.C.) emesso il 31 marzo 2023 – corrispettivo concessione servizio fognatura e
depurazione;

conclusioni delle parti: all'udienza del 21 aprile 2026 si sono riportate a quelle rassegnate nei
rispettivi fogli di precisazione;

per l'opponente: *“voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, rigettare la domanda attorea
per la non corretta indicazione della somma ingiunta per avvenuti pagamenti e per erronea
contabilizzazione delle somme dovute atteso che quelle effettivamente dovute sono solo quelle
realmente incassate in forza degli accordi contrattuali. Con vittoria di spese e competenze di
lite da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari ex art. 93 cpc”*;

per l'opposta: *“il Tribunale adito voglia rimettere la causa sul ruolo per l'espletamento
dell'appendice peritale richiesta; in subordine, nel merito accerti che **Pt_1** [...]*

***Parte_1** è debitrice nei confronti del **Controparte_1** a titolo di fognatura e
depurazione anno 2022 dell'importo di € 916.107,82 o di quello maggiore o minore accertato
in corso di causa e, per l'effetto, condanni **Parte_1** al pagamento
in favore del **Controparte_1** dell'importo di € 916.107,82, ovvero dell'importo maggiore o
minore accertato in corso di causa, oltre interessi moratori come per legge dalle singole*

scadenze sino al soddisfo. Vinte le spese di lite del giudizio con distrazione in favore del procuratore distrattario”.

Motivi della decisione

Fatto e diritto

Con citazione ritualmente notificata, *Parte_1* impugnava il decreto ingiuntivo in oggetto, accordato al *Controparte_1* per l'importo complessivo di € 1.366.107,82, oltre accessori e spese, corrispettivo fatturato della riscossione del canone fognatura e depurazione, eccependo preliminarmente l'incompetenza territoriale, in ragione dell'art. 6.4 dell'accordo intercorso il 16 settembre 2016, che prevedeva quella esclusiva del Foro di Roma, nonché l'improcedibilità della domanda monitoria in ragione della clausola di arbitrato contenuta nell'art. 20 dell'originario contratto di concessione del 1991 ad *Controparte_2* nel merito, contestava l'importo ingiunto siccome generico e disancorato dal parametro negoziale (*“la misura di quanto effettivamente incassato”*, di cui all'art. 2.4 dell'accordo del 2016), ed altresì in ragione dei documentati pagamenti in acconto, non correttamente contabilizzati, e concludeva invocando la declaratoria di nullità del provvedimento monitorio per incompetenza ovvero per improcedibilità della relativa domanda, nonché, in ogni caso, la revoca del medesimo per insussistenza della pretesa nell'importo ingiunto, vinte le spese di lite.

Costituitosi in giudizio, il *Controparte_1* rappresentava, in via preliminare, che la competenza rimaneva radicata all'intestato Tribunale in ragione degli artt. 7 e 10 della convenzione 2009 con Acque Potabili s.p.a., cui l'opponente era succeduta; propugnava nondimeno la nullità della clausola compromissoria, per contrarietà alle norme della l. n. 1034/1971, deducendo quindi, nel merito, che l'esatta contabilizzazione dei rapporti dare/avere tra le parti era stata impedita dalla mancata comunicazione dei rendiconti periodici da parte del concessionario, pur prevista in convenzione ed altresì dal d.lgs. n. 151/2006, ed invano compulsata con le allegate diffide, il cui mancato riscontro aveva condotto all'avvio del procedimento di revoca della concessione, non concluso solo in ragione della sopravvenienza della l. *Parte_2* n. 10/2022, di istituzione del Gestore Unico Regionale per le risorse idriche; documentava il pagamento, in favore di altro soggetto – la *CP_3* – degli oneri di depurazione delle acque reflue urbane, corrispondenti alle fatture emesse in danno di APSII ed azionate in monitorio, eccependo che i pagamenti asseritamente non contabilizzati erano stati imputati al debito più antico di fognatura e depurazione per l'anno 2018; instava per l'emissione di ordine di esibizione dei rendiconti relativi alla riscossione dei canoni per fognatura e depurazione dell'anno 2022, chiedendo la provvisoria esecuzione del decreto, per il minor importo di € 916.107,82, e riducendo a tale somma la pretesa azionata in monitorio.

Rigettata l'istanza di provvisoria esecuzione, ed effettuate le verifiche preliminari, la causa è stata istruita con prova testimoniale e consulenza contabile, e, all'esito, assegnata sentenza all'udienza del 21 aprile 2026.

Tanto premesso in fatto, l'opposizione, all'esito dell'istruttoria, è risultata fondata in relazione alla erroneità dell'importo ingiunto (peraltro già ridotto dal *CP_1* opposto in sede di costituzione nell'odierno giudizio, evenienza che avrebbe comportato *comunque* la revoca del provvedimento monitorio), e va quindi accolta per quanto di ragione, con conseguente riduzione del credito.

Va preliminarmente disattesa l'eccezione di incompetenza territoriale proposta dall'opponente.

Ed invero, per come si evince dall'Accordo trilaterale del 16 settembre 2016, [...] *Controparte_4* deriva la sua legittimazione, all'espletamento del servizio di riscossione, da Acque Potabili s.p.a., che, a sua volta, era legata al *Controparte_1* dalla Convenzione dell'11 febbraio 2009, il cui art. 10 prevedeva l'intestato Tribunale quale foro competente *in via esclusiva per tutte le controversie sull'interpretazione ed esecuzione* del contratto di concessione *eo tempore* stipulato dall'ente con *CP_2* il 3 giugno 1991, nel quale subentrata Acque Potabili s.p.a.

Quanto invece alla clausola di compromissione in arbitri contenuta nell'art. 20 di quella originaria convenzione, oggetto della relativa eccezione di improcedibilità della domanda monitoria, basta rilevare, come peraltro già fatto in altri precedenti del Tribunale, che, per un verso, non è consentito alla P.A. il ricorso all'arbitrato irrituale, mentre, sotto diverso profilo, la legge n. 1034/1971, vigente *ratione temporis*, vietava alla medesima P.A. quello all'arbitrato rituale, con conseguente valutazione di nullità della clausola negoziale invocata dall'opponente (Cass. SSUU n. 27336/2008; Cass. n. 8094/2021).

Peraltro, entrambe le eccezioni preliminari, a ben vedere, devono ritenersi *rinunciate* da APSII, che, in sede di precisazione delle conclusioni, ed anche di comparsa conclusionale e di replica, ha chiesto unicamente la revoca del decreto ingiuntivo, con riduzione del suo debito alla minor somma determinata dal CTU, giusta conclusioni sopra riportate.

Ciò debitamente posto, lo scrutinio del merito impone una preliminare osservazione.

In sede di ricorso per decreto ingiuntivo, il *Controparte_1* ha inteso limitare la sua pretesa alle sole fatture emesse per la *quota depurazione/fognatura 2022*; anche in sede di costituzione nell'odierno giudizio – che, si badi, è di accertamento nel merito della pretesa creditoria –, l'ente ha ribadito a chiare lettere l'anno di riferimento del credito azionato in monitorio, compulsando esplicitamente, al riguardo, ordine di esibizione *ex art. 210 c.p.c. di tutti i rendiconti relativi alla riscossione da parte di APSII dei canoni per fognatura e depurazione pagati dall'utenza per l'anno 2022*, e chiedendo altresì all'adito Tribunale di *condannare APSII a corrispondere al Controparte_1 quanto risulti dovuto all'esito dell'acquisizione dei suddetti rendiconti in base agli accordi che regolano il rapporto di concessione per l'anno 2022 a titolo di quota tariffaria fognatura e depurazione*.

Non solo.

Il medesimo *CP_1* opposto ha parametrato direttamente il credito ingiunto a quanto corrisposto alla *Parte_3* per la *fornitura del servizio di depurazione delle acque reflue urbane reso nell'anno 2022 per il relativo esercizio finanziario*, formulando anche prova testimoniale sul punto.

Solo in sede di contestazioni alla consulenza contabile espletata, e per la prima volta, la difesa dell'ente ha dedotto la necessità che il calcolo della debitoria 2022 dovesse avvenire *a riporto di quella complessiva dal 2016*, data di inizio del rapporto, compulsando, come visto, la rimessione della causa sul ruolo per la necessaria appendice peritale.

L'applicazione dei principi che sovrintendono al processo civile impedisce di aderire a tale richiesta, che implica una vera e propria *mutatio libelli* rispetto alla domanda introduttiva del giudizio (il ricorso per decreto ingiuntivo), come *confermata* nella comparsa di costituzione.

Ed invero, anche se immutato il titolo negoziale in base al quale preteso il pagamento, l'opposta creditrice non ha mai paventato, *prima dell'esito della consulenza contabile*, la sussistenza di un debito pregresso cui *necessariamente parametrare* l'importo di quello azionato in monitorio, se non sotto il limitato profilo dell'imputazione all'annualità 2018 dei pagamenti documentati da APSII, circostanza cui si tornerà più avanti.

Anzi, lo stesso *CP_1* opposto ha rappresentato – ed anche *documentato* – l'esercizio di *autonoma azione monitoria* per i debiti pregressi, *ivi inclusa l'annualità 2018*, mostrando di ritenere *autonomamente azionabile*, ed altresì non collegato, quello del 2022.

Risulta infatti allegata alla comparsa di costituzione del Comune l'ordinanza dell'intestato Tribunale (dott.ssa A. Rombolà) del 13 gennaio 2023, resa nel giudizio iscritto al n. 2346/2022, di opposizione al decreto ingiuntivo n. 599/2022, *ottenuto dall'ente contro APSII per le annualità pregresse a quella azionata con il monitoraggio odiernamente opposto*, ivi compresa quella del 2018; di quel decreto ingiuntivo è stata anche concessa la provvisoria esecuzione, per come si legge nel citato provvedimento, in ragione dell'esistenza di un *“verbale di accordo di rientro del debito per fornitura idropotabile”*, sottoscritto in data 23.7.2021, con cui APSII ha riconosciuto di essere debitrice dell'importo di € 7.102.782,47 ... nei confronti del **Controparte_1** a tutto il 31.12.2020.

Risulta quindi *per tabulas* che è stato proprio il **Controparte_1** ad azionare separatamente le annualità di cui preteso il pagamento da APSII, senza neppure paventare, nella odierna sede, la necessità di riunione dei relativi giudizi, al fine di pervenire ad una soluzione unica della controversia.

Ecco perché appare irrimediabilmente tardiva la richiesta, fatta al CTU dal difensore del **CP_1** e quindi all'odierno giudice, di provvedere alla ricostruzione contabile dell'intero rapporto, dal 2016, *“nonostante”* – si legge nella consulenza come richiesta del procuratore dell'ente – *“il diverso stato processuale”* dei giudizi intentati, ed altresì la *“mancanza di interesse ad attrarre alla presente procedura anche gli altri giudizi in corso, in ragione dello stato avanzato in cui gli stessi si trovano”*.

Alla luce di tali osservazioni, ampliare la CTU fino a ricomprensivi l'intera ricostruzione contabile del rapporto in essere tra le parti, avrebbe avuto impronta inammissibile sotto diversi punti di vista: *in primis*, in ragione della prefata assoluta novità della deduzione del **CP_1** sulla necessità di ricostruzione totale del credito ingiunto, mai paventata in precedenza; sotto diverso profilo, perché, in evidenza, avrebbe inevitabilmente *invaso* il campo degli altri giudizi pendenti tra le parti, sostituendo – e sovrapponendo - l'odierna decisione a quella degli altri giudici chiamati a pronunciarsi *su diverse annualità*; da ultimo, per la sua evidente *esploratività* rispetto a quanto *mai compiutamente dedotto dal CP_1* ossia l'esistenza di un debito pregresso, l'importo del medesimo e l'incidenza su quello azionato in monitoraggio.

Ragion per cui appare corretta, e va riformata, la necessità che la consulenza espletata nella odierna sede si sia soffermata esclusivamente sul debito relativo all'annualità 2022.

Al riguardo, nondimeno, occorre subito riscontrare l'eccezione del **CP_1** relativa alla necessaria corrispondenza tra il debito di APSII e gli importi corrisposti dall'ente alla Kratos s.coop. a r. l.

Come riconosciuto anche dal teste escusso, **Testimone_1**, responsabile del Settore Finanziario del **Controparte_1** *“in base alla convenzione, APSII avrebbe dovuto riversare all'ente gli importi incassati a titolo di depurazione fognatura dagli utenti”*, e non certo quelli versati dall'ente a diversa società per il medesimo servizio, non fosse altro perché la domanda monitoria era fondata sugli obblighi *negoziali* di APSII, e non anche su altri – squisitamente *risarcitori* – derivanti dal suo presunto inadempimento.

Né siffatta prospettazione della domanda è stata avanzata dall'ente nella odierna sede.

Su tali premesse, gli esiti della consulenza – eccezion fatta per la premessa necessità di ricostruzione totale, richiesta dal difensore dell'opposto **CP_1** – non sono stati contestati dalle parti sotto il profilo squisitamente contabile, ed appaiono peraltro rigorosi e condivisibili, in ragione della esplicita metodologia di calcolo.

In buona sostanza, il CTU, accedendo alla contabilità di entrambe le parti (Cass. SSUU n. 3086/2022), ha acclarato un debito complessivo di APSII verso l'ente di € 904.884,05, a fronte del quale sono stati eseguiti dalla debitrice opponente versamenti in acconto pari a complessivi € 621.188,96.

Il CTU ha correttamente risolto la questione relativa alla *asserita* (in quanto *mai comunicata* ad APSII prima della odierna sede processuale) imputazione di quegli acconti a deconto della debitoria 2018.

In disparte il rilievo – pur assorbente - di impossibilità di operare quella imputazione in ragione del fatto che quella annualità, come premesso, è stata azionata in diverso procedimento monitorio, rimane *comunque* dirimente, come osservato dal CTU, che l'imputazione al pagamento dell'annualità 2020 *è stata fatta da APSII nei bonifici effettuati*, senza che venisse contestata – prima dell'odierno giudizio – dal CP_1 opponente.

Rileva, al riguardo, il disposto di cui all'art. 1193 c.c., a mente del quale è in facoltà del debitore dichiarare, al momento in cui paga, quale debito intende soddisfare; solo in mancanza di tale indicazione, sovengono gli ulteriori criteri di cui al secondo comma, tra i quali il diritto del creditore di imputare il pagamento al debito più antico (Cass. nn. 19527/2012, 13477/2025).

Poiché al momento del pagamento, come appurato dal CTU, APSII ha provveduto ad imputarlo all'annualità 2022, la diversa imputazione pretesa nella odierna sede dal CP_1 [...] rimane giuridicamente inefficace.

Al netto delle prefate argomentazioni, quindi, residua a credito del CP_1 secondo il CTU, il diverso – rispetto a quello ingiunto – importo di € 283.695,09, al cui pagamento APSII deve essere condannata, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto.

Resta da valutare la debenza, su quella somma, degli interessi moratori *ex d.lgs. n. 231/2002 e s.m.i.*

In senso contrario, l'opponente propugna la natura *concessoria* del rapporto, che invece l'opposto inquadra nel novero delle transazioni commerciali.

Rileva, sul punto, l'indirizzo ermeneutico della giurisprudenza di legittimità, a mente del quale è il giudice, in base ad una valutazione del rapporto, ad includerlo tra quelli squisitamente concessori, per il cui corrispettivo non sono dovuti gli interessi moratori, piuttosto che negli appalti di servizi, che invece prevedono la corresponsione di quegli interessi, nel caso di specie accordati in monitorio.

Di recente, Cass. n. 15440/2025, sulla scorta di univoci precedenti (Cass. nn. 22425/2014, 12260/2016, 29648/2019, 4612/2024) ha rimarcato come il principio sia quello, secondo cui *“la concessione di servizi pubblici trasferisce ad un soggetto privato l'esercizio di pubbliche funzioni, fino al punto di costituire un organo indiretto della P.A. producendo, nei confronti dei terzi, gli stessi effetti che determinerebbe l'azione amministrativa diretta della P.A. medesima, riservandosi l'amministrazione titolare poteri di controllo tecnico ed economico e di un immanente potere sostitutivo; nell'affidamento di un servizio in appalto, non solo il potere sostitutivo è azionabile solo in presenza di inadempienze da parte dell'appaltatore, ma soprattutto il servizio appaltato resta interamente assoggettato all'amministrazione conferente, per cui l'appaltatore si limita a ricevere un corrispettivo pattuito; conseguentemente, dal punto di vista negoziale, tali strutturali differenze si concretizzano nel primo caso attraverso la concessione, unitamente al servizio, anche dell'eventuale remunerazione tipica dello stesso da parte dell'utenza, quindi ... tramite il trasferimento al concessionario anche della potestà tariffaria, inclusi la riscossione e l'accertamento, pur sotto i poteri di controllo amministrativo (inclusa la relativa determinazione od approvazione della tariffa gravante sull'utenza); nel secondo caso nella previsione negoziale di un corrispettivo d'appalto a carico dell'amministrazione ed in favore dell'appaltatore, laddove eventuali tariffe a carico dell'utenza restano in capo all'amministrazione conferente”*.

Nel caso di specie, la lettura della Convenzione per il riparto delle spese di riscossione del corrispettivo dei servizi di fognatura e depurazione, siglato tra il Controparte_1 e Acque Potabili s.p.a. l'11 febbraio 2009, e segnatamente la *descrizione del servizio* (Parte_4 svolge

nel *Controparte_1* il servizio di distribuzione idrica; il *CP_1* svolge i servizi di fognatura e depurazione delle acque reflue), e l'oggetto della Convenzione (i tempi e le modalità di corresponsione a favore del *CP_1* delle tariffe del servizio di fognatura e depurazione ... nonché la determinazione e le modalità di pagamento del contributo alle spese di riscossione dovuto dal *CP_1* ad ^{Par}), denotano *prima facie* la sussistenza di un mero *appalto del servizio di riscossione*, con previsione di un corrispettivo, che comporta la necessità di annoverare il rapporto nelle transazioni commerciali, soggette agli interessi moratori di cui al d.lgs. n. 231/2002 e s.m.i.

Depone in tal senso, nondimeno, lo stesso avvio della procedura di revoca per inadempimento documentata dall'ente.

La reciproca soccombenza, anche considerando che APSII ha provveduto a pagamenti della debitoria successivi al ricorso monitorio, ed altresì alla odierna opposizione, giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite, così come la ripartizione paritaria delle spese di *ctu*, liquidate giusta decreto in atti.

P.Q.M.

Il Tribunale di Cosenza, nella prefata composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:

- **accoglie** parzialmente l'opposizione proposta da *Parte_1* e, per l'effetto, **revoca** il decreto ingiuntivo **n. 468/2023 R.D.I.** (n. 1159/2023 R.G.A.C.) emesso il 31 marzo 2023, siccome portante una pretesa creditoria non sussistente nell'importo ingiunto;
- **accerta** e **dichiara** che il credito vantato dal *Controparte_1* è pari al minor importo di complessivi **€ 283.695,09**, oltre interessi al saggio e secondo la decorrenza di cui al d.lgs. n. 231/2002 e s.m.i., come richiesti ed accordati in monitorio, fino al saldo effettivo, e, per l'effetto, **condanna** *Parte_1* al relativo pagamento in favore del *Controparte_1*
- **compensa** integralmente tra le parti spese e competenze di lite;
- **pone** definitivamente a carico delle parti, in ragione del 50% ciascuna, spese e competenze di *ctu*, liquidate giusta decreto in atti.

Così deciso in Cosenza il 12 maggio 2026

Il giudice
Gino Bloise